

Deliberazione GRT n. 722/2011

PAGAMENTO DEL TICKET AGGIUNTIVO SULLE RICETTE RELATIVE A VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI AMBULATORIALI.

Elenco quesiti:

Il ticket aggiuntivo si paga su tutte le ricette di visite ed esami specialistici?

Da quando si applica il ticket aggiuntivo?

Quali sono le fasce economiche previste dalla DGR 722/2011 alle quali rapportare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare o l'indicatore ISEE per determinare l'importo del ticket spettante sulle ricette relative a visite e ad esami specialistici?

Con quale modalità il cittadino dichiara l'appartenenza ad una suddette delle fasce economiche ?

Cosa succede se il cittadino non dichiara l'appartenenza a nessuna delle fasce economiche indicate?

Cosa si intende e come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Cosa si intende per “nucleo familiare” fiscale ?

Chi sono i sono i familiari a carico?

Quali conseguenze comporta l'eventuale dichiarazione mendace ?

Cos'è l'ISEE?

Dove richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE?

Qual'è il termine di validità dell'attestazione ISEE?

Qual'è il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE?

Reddito rilevante ai fini ISEE

In quali casi non si paga il ticket aggiuntivo per visite ed esami specialistici?

I cittadini di età superiore ai 65 anni pagano il ticket aggiuntivo?

I soggetti in possesso dell'esenzione dal ticket per patologia cronica ed invalidante o per malattia rara per quali prestazioni sono esenti dal pagamento del ticket aggiuntivo?

Il ticket aggiuntivo si applica anche alle prestazioni effettuate in accesso diretto, cioè senza

impegnativa medica ?

In caso di avvenuta prenotazione di una prestazione specialistica per la quale il cittadino non si presenti alla data stabilita per l'erogazione e non comunichi disdetta almeno entro le 48 ore precedenti, si applica oltre al pagamento del ticket per la prestazione non erogata, se non già corrisposto, anche il ticket aggiuntivo?

Quale disciplina si applica nei confronti dei cittadini stranieri?

APPLICAZIONE DEL TICKET SU RICETTE DI FARMACI CONVENZIONATI

Elenco quesiti:

Quali sono le fasce di reddito e le relative quote di compartecipazione per l'applicazione del ticket sui farmaci?

Come si attesta la propria collocazione in una delle fasce di reddito individuate?

Quali sono i soggetti esenti dal pagamento del ticket sui farmaci?

Come si autocertifica l'esenzione per l'assistenza farmaceutica?

Come si disciplina il ticket sui farmaci rispetto ai cittadini esenti per patologia?

PAGAMENTO DEL TICKET AGGIUNTIVO SULLE RICETTE RELATIVE A VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI AMBULATORIALI

Il ticket aggiuntivo si paga su tutte le ricette di visite ed esami specialistici?

No. Solo per le ricette i cui importi hanno valore superiore a 10 euro.

L'importo del ticket ordinario è calcolato fino ad un massimo di euro 36,15 per ricetta sommando la tariffa delle prestazioni riportate sulla ricetta.

Si precisa che le ricette relative a prestazioni specialistiche ambulatoriali possono contenere fino ad un massimo di 8 prestazioni della medesima branca.

Da quando si applica il ticket aggiuntivo?

Il ticket aggiuntivo si applica su tutte le ricette relative a prestazioni specialistiche erogate a partire dal 23 agosto 2011, anche se prenotate in epoca antecedente.

Quali sono le fasce economiche previste dalla DGR 722/2011 alle quali rapportare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare fiscale o l'indicatore ISEE per determinare l'importo del ticket spettante sulle ricette relative a visite e ad esami specialistici?

Ticket aggiuntivo per ricette di tutte le prestazioni escluso Risonanze magnetiche e TAC	Ticket aggiuntivo per ricette di Risonanze magnetiche e TAC	Fasce economiche
0	0	fino a € 36.151,98
€ 5,00	€ 10,00	€ 36.151,99 – € 70.000
€ 10,00	€ 24,00	€ 70.001 - € 100.000
€ 15,00	€ 34,00	oltre € 100.000

Con quale modalità il cittadino dichiara l'appartenenza ad una suddette delle fasce economiche ?

Il cittadino può, in questa prima fase di applicazione, alternativamente scegliere di :

- autocertificare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare fiscale all'atto della prenotazione o dell'erogazione della prestazione compilando e sottoscrivendo uno specifico modello di dichiarazione sostitutiva disponibile presso le aziende sanitarie o scaricabile dal sito: www.regione.toscana.it

oppure

- presentare l'attestazione ISEE e compilare l'apposito modello scaricabile dal sito

In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito il cittadino può rivolgersi ai patronati, ai CAAF o comunque a soggetti che offrono assistenza fiscale

Cosa succede se il cittadino non dichiara l'appartenenza a nessuna delle fasce economiche indicate?

Laddove il cittadino scelga o si rifiuti di dichiarare la fascia economica di appartenenza, viene collocato nella fascia più elevata.

Cosa si intende e come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Per reddito complessivo lordo è da intendersi il reddito del nucleo familiare riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punto 1 e al punto 2 più l'eventuale rendita catastale dell'abitazione principale;
- mod. 730 : Dichiarazione dei redditi 2011, rigo 11, prospetto di liquidazione mod.730-3, redditi 2010 ;
- mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Il reddito del nucleo familiare deve essere riferito all'anno precedente desumendolo, per quanto possibile, dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno in corso.

Per l'accertamento del requisito reddituale, dichiarato nel modello di autocertificazione, si farà riferimento al reddito che risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.

Cosa si intende per “nucleo familiare” fiscale ?

Compongono il nucleo familiare fiscale: i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51.

Pertanto non si deve fare riferimento al nucleo risultante dal certificato anagrafico.

Chi sono i familiari a carico?

Sono considerati a carico i familiari non fiscalmente indipendenti ossia i soggetti per i quali l'interessato gode delle detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito annuo non superiore a € 2.840,51. (al lordo degli oneri deducibili):

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi.

Sono inoltre individuati quali “altri familiari a carico”, i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:

- a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato

- b. i discendenti dei figli
- c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- d. i genitori adottivi
- e. i generi e le nuore;
- f. il suocero e la suocera;
- g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Si riportano di seguito alcuni casi pratici a scopo esemplificativo:

1. Famiglia costituita da coniugi non legalmente separati, figlio maggiorenne fiscalmente a carico dei genitori non convivente.

Il nucleo familiare è costituito dai genitori e dal figlio.

2. Famiglia costituita da coniugi non legalmente separati, figlio maggiorenne, convivente, con proprio reddito lordo annuo superiore a 2840,51.

In questo caso, si considerano due nuclei familiari distinti ai fini fiscali: uno costituito dai genitori e l'altro nucleo autonomo costituito dal figlio.

Per calcolare il reddito del proprio nucleo familiare i genitori sommano solo i propri redditi lordi complessivi.

3. Famiglia in cui siano presenti soggetti titolari di proprio reddito, anche da pensione, (suoceri, genitori..) non superiore a € 2.840,51. In questo caso, ai fini fiscali, i suoceri o i genitori costituiscono un nucleo familiare autonomo, pertanto i loro redditi non si cumulano ai redditi prodotti dagli componenti familiari.

Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione?

Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000, effettuano controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni e delle attestazioni ISEE, anche sulla base delle informazioni sul reddito fornite dall'Agenzia delle Entrate.

L'eventuale evasione del ticket su dichiarazione non vera o falsa attestazione comporta il recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste.

Cos'è l'ISEE?

E' una sigla che significa Indicatore della Situazione Economica Equivalente. E' un sistema che permette un'analisi della situazione sia patrimoniale che reddituale delle famiglie, considerando congiuntamente anche la composizione della famiglia sia in termini di numerosità sia di caratteristiche in base ad una scala di equivalenza determinata dalla legge.

Per avere il calcolo ISEE è sufficiente compilare un'autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva unica) valida per tutti i componenti del nucleo familiare. utilizzando l'apposito modello nel quale sono riportate le informazioni reddituali e patrimoniali dei componenti della famiglia necessarie per il calcolo.

Quali sono gli Enti presso i quali ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE?

L'attestazione può essere richiesta presso i centri autorizzati all'assistenza fiscale (CAAF) presenti sul territorio o presso le uffici INPS.

Qual'è il termine di validità dell'attestazione ISEE?

L'attestazione ISEE ha validità annuale.

Qual'è il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE?

Fanno parte del nucleo familiare : il dichiarante, il coniuge, i figli, le altre persone che convivono presenti nello stato di famiglia e altri soggetti a carico a fini IRPEF, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se non convivono.

I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso.

I minori in affidamento preadottivo e temporaneo affidati con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo familiare della persona alla quale sono stati affidati.

Reddito rilevante ai fini ISEE

E' il reddito complessivo conseguito da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno precedente , risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva. **oppure**, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD)

In quali casi non si paga il ticket aggiuntivo per visite ed esami specialistici?

- ricette di prestazioni specialistiche con ticket ordinario di importo non superiore a 10 euro;
- soggetti già esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche ambulatoriali ai sensi della normativa vigente;
- soggetti con reddito nucleo familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 36.151.98 euro.

I cittadini ultra sessantacinquenni pagano il ticket aggiuntivo?

Secondo la vigente normativa che regola le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria, i cittadini di età superiore ai 65 anni sono esenti dal ticket ordinario sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali solo se appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui.

Se il cittadino ultra sessantacinquenne appartiene ad un nucleo familiare fiscale (comprendente sempre anche il coniuge non legalmente separato) con reddito complessivo superiore alla soglia sopra indicata, paga sia il ticket ordinario che il ticket aggiuntivo sulla ricetta.

I soggetti in possesso dell'esenzione dal ticket per patologia cronica ed invalidante o per malattia rara, per quali prestazioni sono esenti dal pagamento del ticket aggiuntivo?

In caso di soggetti esenti per patologia cronica (DM 329/99 e successive modifiche) o per malattia rara (DM 279/2001) l'esenzione opera per le prestazioni correlate alla patologia come da normativa nazionale. Pertanto, sulle ricette relative a prestazioni non correlate alla patologia è dovuto sia il pagamento della compartecipazione ordinaria che l'applicazione del ticket aggiuntivo.

I ticket aggiuntivo si applica anche alle prestazioni effettuate in accesso diretto, cioè senza impegnativa medica ?

Quando il cittadino effettui prestazioni per le quali è ammesso l'accesso senza ricetta (esame visus, prima visita odontoiatrica, visita ginecologica consultoriale..), nei casi in cui egli sia soggetto al pagamento del ticket ordinario, è tenuto a pagare anche il ticket aggiuntivo.

In caso di avvenuta prenotazione di una prestazione specialistica per la quale il cittadino non si presenti alla data stabilita per l'erogazione e non comunichi disdetta almeno entro le 48 ore precedenti, si applica oltre al pagamento del ticket per la prestazione non erogata, se non già corrisposto, anche il ticket aggiuntivo?

L'assistito che non si presenti e/o non disdica con almeno 48 ore d'anticipo la prestazione prenotata, è tenuto al pagamento sia del ticket della prestazione prenotata (fino ad un massimo di € 36,15) sia del "ticket aggiuntivo", anche se esente (DGRT 493/2011).

Quale disciplina si applica nei confronti dei cittadini stranieri?

Per gli stranieri l'applicazione del ticket aggiuntivo segue le medesime modalità del ticket ordinario. Pertanto, i cittadini comunitari così come gli extracomunitari che hanno ottenuto l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti, al pari dei cittadini italiani, al pagamento del ticket ordinario e aggiuntivo, escluse le ipotesi di esenzione.

Per quanto attiene gli stranieri temporaneamente presenti (STP) le prestazioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs n° 286/1998 sono erogate gratuitamente, fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa previste dalla normativa in vigore per gli iscritti al S.S.N., a parità dei cittadini italiani.

APPLICAZIONE DEL TICKET SU RICETTE DI FARMACI CONVENZIONATI

Quali sono le fasce di reddito e le relative quote di compartecipazione:

Quota per confezione	Fasce economiche	Codice per autocertificazione Reddito (R) o ISEE (I)
0 euro	fino a € 36.151,98	RA o IA
€ 1 fino ad un massimo di € 2 per ricetta	€ 36.151,99 – € 70.000	RB o IB
€ 2 fino ad un massimo di € 4 per ricetta	€ 70.001 - € 100.000	RC o IC
€ 3 fino ad un massimo di € 6 per ricetta	oltre € 100.000	RD o ID

Come si attesta la propria collocazione in una delle fasce di reddito individuate?

I cittadini autocertificano sulla ricetta con indicazione del seguente codice regionale e apposizione della firma sulla ricetta:

RA per la classe di reddito familiare fiscale fino a 36.151,98

RB per la classe di reddito familiare fiscale 36.151,99 - 70.000

RC per la classe di reddito familiare fiscale 70.000,01 - 100.000
IA per la classe di reddito familiare equivalente ISEE fino a 36.151,98
IB per la classe di reddito familiare equivalente ISEE 36.151,99 - 70.000
IC per la classe di reddito familiare equivalente ISEE 70.000,01 - 100.000

Quali sono i soggetti esenti dal pagamento del ticket sui farmaci?

1. gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e DM 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione, tale la valutazione è rimessa al medico prescrittore.
2. gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
3. gli invalidi per servizio
4. gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro
5. i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992
6. le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari a carico
7. i ciechi e i sordomuti
8. Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
9. Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
10. I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico
11. I lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di mobilità e i familiari a carico
12. I lavoratori in cassa integrazione ordinaria, in deroga e straordinaria e i familiari a carico

Come si autocertifica l'esenzione per l'assistenza farmaceutica:

Per le condizioni di esenzione sopra riportate dal punto 1 al punto 9 l'esenzione è attestata dal medico prescrittore che riporta sulla ricetta lo specifico codice di esenzione nazionale

Per le condizioni di esenzione dal punto 10 al punto 13 il cittadino autocertifica mediante firma sulla ricetta e indicazione del seguente codice regionale, il diritto all'esenzione:

- **DI** per il punto 10
- **MOB** per il punto 11
- **CIG** per il punto 12

Come si disciplina il ticket sui farmaci rispetto ai cittadini esenti per patologia?

In caso di soggetti esenti per patologia cronica (DM 329/99 e successive modifiche e integrazioni) o per malattia rara (DM 279/2001) l'esenzione opera per le prestazioni correlate alla patologia come da normativa nazionale.

L'attestazione dell'esenzione per il farmaco correlato alla patologia è rimessa alla valutazione del medico prescrittore.